CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE D'IRRIGAZIONE A DERIVARSI DAL FIUME PO

Art. 3 (Approvazione)

I Comuni, le Provincie ed i corpi morali sono autorizzati ad assumere, salva l'approvazione a termini della legge comunale e provinciale, quel numero di azioni e di obbligazioni che trovassero opportuno al fine di agevolare l'esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per piu' di tre anni in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale.

Versione in vigore dal 11 settembre 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione della costruzione di un canale d'irrigazione a derivarsi dal fiume Po
Estremi	Legge 25 agosto 1862, n. 776
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-della-costruzione-di-un-canale-d-irrigazione-a-derivarsi/approvazione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it